

FONDO PENSIONE CAIMOP

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1017

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. TIPOLOGIE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE ANTICIPAZIONI

1. Ai sensi della normativa di settore, è possibile accedere ad un'Anticipazione della posizione individuale maturata:

a) PER SPESE SANITARIE RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE O AI FIGLI sostenute a seguito di gravissime situazioni per terapie ed interventi necessari e straordinari dal punto di vista medico ed economico, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L. o medico di base ovvero da Istituti o Cliniche accreditati al S.S.N.): richiedibile in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le "spese di viaggio e soggiorno" connesse alla terapia/intervento, anche se relative al familiare che presti assistenza al beneficiario dell'anticipazione. Tra le spese di viaggio vengono riconosciute quelle relative al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura di ricovero), in caso di spostamenti in macchina, oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l'acquisto dei biglietti; tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l'alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, ecc.) e per l'acquisto di alimenti di stretta necessità (vengono escluse ad es. quelle per l'acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, tabacchi).

L'aderente, con la presentazione della richiesta di anticipazione per spese sanitarie al Fondo, si impegna a non richiedere la copertura delle stesse anche a forme di assistenza previste a livello aziendale e/o altre coperture assicurative di tipo sanitario, ad eccezione dell'ipotesi in cui queste garantiscano solo una copertura parziale degli oneri sostenuti. Al ricorrere di detta ipotesi, l'aderente dovrà indicare al Fondo quale importo anticipabile la somma non rimborsata dal fondo sanitario, mutua, polizza, ecc.

b) PER L'ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ISCRITTO O DI UN FIGLIO, comprendendo anche le pertinenze, solo se acquistate contestualmente all'immobile: richiedibile decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata.

Per "prima casa di abitazione" deve intendersi l'immobile di proprietà dell'iscritto o del figlio¹, anche se situato all'estero, in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario e per la quale sono riconosciute le relative agevolazioni fiscali. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le **spese connesse e necessarie all'acquisto** (quali ad esempio le spese notarili e di registrazione dei contratti) **o alla costruzione** (quali ad esempio le spese per: la progettazione dei lavori; l'acquisto dei materiali; l'esecuzione dei lavori; le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; il compenso dovuto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione), **purché debitamente documentate**.

¹ L'anticipazione può essere richiesta e concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile (ex Legge n. 76/2016, cd. "Legge Cirinnà"), solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra per legge nel patrimonio dell'iscritto nella misura del 50%.



c) PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ISCRITTO O DI UN FIGLIO, relative agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii²: richiedibile decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata. Per "prima casa di abitazione" deve intendersi l'immobile di proprietà dell'iscritto o del figlio¹, anche se situato all'estero, in cui si ha la residenza oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere tale tipologia di anticipazione rientrano nelle ipotesi di:

- "interventi di manutenzione ordinaria" (ammessi solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di **oneri accessori** sostenuti per: progettazione ed esecuzione dei lavori; perizie e sopralluoghi; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi.

- d) PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI: richiedibile senza alcuna motivazione specifica, decorsi otto anni di iscrizione, in misura non superiore al 30 per cento della posizione individuale maturata.
- 2. Con riferimento alle fattispecie di anticipazione di cui alle lettere a), b) e c), l'Anticipazione erogata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese

² A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle diposizioni **in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia**. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la **Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate**, disponibile sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it.



realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

- 3. Con riferimento all'importo dell'Anticipazione che si intende richiedere al Fondo, l'aderente potrà indicare alternativamente:
- un importo fisso al lordo o al netto delle ritenute fiscali, che non potrà comunque superare il limite massimo anticipabile nel rispetto delle disposizioni normative e dell'ammontare della posizione previdenziale maturata al momento della richiesta di anticipazione;
- la percentuale della posizione maturata (corrispondente all'importo lordo), entro il limite normativamente previsto per ciascuna fattispecie di anticipazione. In tal caso, l'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali.
- 4. Ai fini della tempestività della richiesta:
- l'Anticipazione per la fattispecie di cui alla lettera a) 'Spese Sanitarie' deve essere richiesta entro 120 giorni dal sostenimento della spesa;
- l'Anticipazione per la fattispecie di cui alla lettera b) 'Acquisto prima casa' deve essere richiesta entro 18 mesi dal sostenimento della spesa;
- l'Anticipazione per la fattispecie di cui alla lettera b) 'Ristrutturazione prima casa' deve essere richiesta entro 6 mesi dal sostenimento della spesa.
- 5. Le Anticipazioni possono essere richieste dall'aderente anche in caso di mantenimento della posizione individuale al Fondo successivo alla perdita dei requisiti di partecipazione oppure al raggiungimento del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza.



Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni, si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo www.caimop.it.

2. GESTIONE DELLA PROCEDURA DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL FONDO

1. L'anticipazione deve essere richiesta in forma scritta dall'aderente, accedendo alla **procedura dedicata dell'area riservata** del sito internet oppure compilando l'apposito **modulo di richiesta**. In quest'ultimo caso, il modulo di anticipazione dovrà essere consegnato direttamente al Fondo o trasmesso tramite posta, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna fattispecie, al seguente indirizzo:

Fondo Pensione CAIMOP - Viale Europa, n. 55 - 00144 Roma (RM)

ovvero inviato agli indirizzi e-mail/PEC del Fondo:

Indirizzo e-mail: <u>info@caimop.it</u>

PEC: <u>caimop@pec.it</u>

- 2. Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvede **all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa**. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente.
- 3. La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazioni) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Qualora la **documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta**, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il Fondo invia all'aderente un avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine verrà sospeso e riinizierà a decorrere dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro e/o di mancata integrazione della documentazione, decorsi 90 giorni, la richiesta si intende rigettata; in tal caso, l'aderente dovrà ripresentare la



richiesta di anticipazione e la relativa documentazione.

- 5. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
- 6. Il Fondo trasmette all'interessato il "Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita" entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione e, inoltre, la relativa Certificazione Unica (CU) entro i termini normativamente previsti.

3. ANTICIPAZIONI NON GIUSTIFICATE

- 1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al Fondo la documentazione definitiva e/o comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili e, comunque, entro 90 giorni dalla loro formalizzazione.
- 2. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non abbiano inviato la documentazione giustificativa e/o comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
- 3. L'aderente ha l'obbligo di **restituire la differenza dell'importo** ricevuto per l'anticipazione nel caso in cui, a consuntivo, gli **oneri effettivamente sostenuti risultino inferiori al preventivo di spesa**. Resta a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 4. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che **non abbiano debitamente documentato** in tutto o in parte precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.
- 5. Il Fondo si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente erogate. Rimane a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale.

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE

4.A Anticipazione per spese sanitarie

- 1. Il **modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie** dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
- copia di documento identificativo in corso di validità;
- certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L. o medico di base o Istituto/Clinica accreditati al S.S.N.), della natura straordinaria degli interventi/delle terapie cui si riferisce la richiesta. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento Allegato n. 1 al modulo di richiesta;
- copia delle fatture o ricevute fiscali dettagliate delle spese sostenute per l'intervento/le terapie, comprese quelle connesse relative al viaggio o al soggiorno, emesse non oltre 120 giorni prima della richiesta di anticipazione. L'aderente può richiedere l'anticipazione presentando un preventivo di spesa redatto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; in tal caso, lo stesso deve inviare la copia dei giustificativi di spesa definitivi tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla loro emissione, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.
- 2. In aggiunta alla summenzionata documentazione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse del **coniuge/unito civilmente** oppure di un **figlio** è necessario allegare:
- copia di un loro documento identificativo in corso di validità;



- stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal familiare interessato della terapia/intervento (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) Allegato n. 2 al modulo di richiesta;

4.B Anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione

1. Il modulo di richiesta di anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione dovrà essere corredato, oltre che della documentazione di seguito indicata in relazione alla specifica tipologia di acquisto/costruzione, della copia di un documento identificativo in corso di validità, nonché di una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (Allegato n. 1 al modulo di richiesta).

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA TERZI

copia del rogito notarile/dichiarazione notarile equipollente da cui risulti l'avvenuto passaggio di proprietà e la corresponsione dei relativi importi, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. L'aderente può chiedere l'anticipazione presentando la copia del preliminare di compravendita; in tal caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito) tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultimo, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA

- copia del titolo di proprietà del terreno;
- copia della domanda di accatastamento oppure, qualora l'anticipazione venga richiesta prima del completamento dei lavori, copia del permesso di costruire e della dichiarazione inizio lavori. In tale ultimo caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia della domanda di accatastamento tempestivamente e, comunque, entro 90 giorni dalla sua presentazione.
- copia delle fatture dettagliate delle spese sostenute, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione, nonché copia delle ricevute dei bonifici. L'aderente può chiedere l'anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta. In tale ultimo caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e delle ricevute dei bonifici tempestivamente e, comunque, entro 90 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

ACQUISTO O COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA IN COOPERATIVA

• copia dell'atto pubblico di assegnazione (rogito) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. L'aderente può chiedere l'anticipazione prima dell'assegnazione dell'alloggio, presentando una dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni: a) qualifica di socio della cooperativa; b) numero e data del permesso di costruire; c) dichiarazione di proprietà del terreno; d) data di inizio dei lavori (ed eventuale fine dei lavori); e) indicazione dell'alloggio ed il suo valore; f) indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi. In via definitiva, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto pubblico di assegnazione tempestivamente e comunque entro 90 gg. dal suo perfezionamento, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.



- 2. Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse del **figlio** è necessario allegare anche:
- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal figlio Allegato n. 2 al modulo di richiesta.
- 3. Nel caso di acquisto effettuato dal **coniuge/unito civilmente in regime di <u>comunione dei beni</u>**, successivamente al matrimonio/unione civile, è necessario fornire:
- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge/unito civilmente (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) Allegato n. 2 al modulo di richiesta.

A fronte di specifica indicazione della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione:

A) È ammissibile l'erogazione dell'anticipazione per:

- acquistare una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquistare un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- per acquistare la nuda proprietà ma solo se il beneficiario dell'anticipazione stabilisca la residenza nell'immobile;
- per l'acquisto a titolo oneroso del diritto di usufrutto da parte del nudo proprietario (i.e. riunione dell'intera proprietà dell'immobile sul nudo proprietario), in tal caso, per determinare l'importo anticipabile, si considera la somma corrisposta per l'acquisto dell'usufrutto;
- per l'acquisto della prima casa all'estero, a condizione che il beneficiario dell'anticipazione vi stabilisca la residenza e fornisca degli elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese circa l'effettiva sussistenza della dimora abituale all'estero.

B) Non è consentita l'erogazione dell'anticipazione:

- per estinguere un mutuo immobiliare o per pagarne i ratei;
- per acquistare diritti reali di godimento su beni altrui (ad es. l'usufrutto);
- per acquistare la prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- per l'acquisto di un immobile intestato al coniuge in regime di separazione dei beni;
- per l'acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell'immobile;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).



4.C Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione

- 1. Il modulo di richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
- copia di documento identificativo in corso di validità;
- copia dell'atto di provenienza, dimostrante il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento (l'immobile può essere stato acquistato a titolo di compravendita, successione ereditaria, donazione o permuta);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione e in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Allegato n. 1 al modulo di richiesta;
- titolo abilitativo richiesto dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc., quale ad esempio: la C.I.L.A. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; il Permesso di costruire; D.I.A. Denuncia di inizio attività); nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
- se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l'avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l'aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta da parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
- fatture dettagliate delle spese sostenute, emesse non oltre 6 mesi prima della richiesta di anticipazione e copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale³. L'aderente può chiedere l'anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta. In tale ultimo caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e dei bonifici tempestivamente e comunque entro 90 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione, ferme le conseguenze indicate al precedente art. 3.

³ Ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997 (in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

a. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986);

codice fiscale del beneficiario della detrazione. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio;

c. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;

d. per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se il bonifico bancario/postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione è stato compilato in modo tale da non consentire di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dalla summenzionata disciplina, è necessario che il fornitore/ditta appaltante attesti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (tale documentazione coincide con quella che deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato/CAF per avvalersi della detrazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.



- 2. Nel caso di spese sostenute per la casa di abitazione del figlio è necessario allegare anche i seguenti documenti:
- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal figlio Allegato n. 2 al modulo di richiesta.
- 3. In caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di **coniugi/uniti civilmente** in stato di **comunione dei beni**, è necessario fornire anche i seguenti documenti:
- copia di un suo documento identificativo in corso di validità;
- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) - Allegato n. 2 al modulo di richiesta.

A fronte di specifica indicazione della COVIP — Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di Ecobonus, l'anticipazione non è erogabile nel caso in cui l'interessato decida di fruire di uno **sconto in fattura pari all'intero valore** dell'intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri. Nel caso in cui l'utilizzo dell'Ecobonus comporti solo uno **sconto "parziale"** sul costo dell'intervento di ristrutturazione, l'iscritto potrà beneficiare di un'anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l'esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.

4.D Anticipazione per ulteriori esigenze

1. Il **modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze** dovrà essere corredato dalla copia di documento identificativo in corso di validità.

SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE COMUNE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE QUALORA RICORRANO SITUAZIONI PARTICOLARI

5.A Anni di partecipazione alla previdenza complementare maturati in altre forme pensionistiche complementari

- 1. Relativamente al possesso del requisito degli "anni di iscrizione alla previdenza complementare" in assenza di trasferimento in ingresso della posizione maturata presso altre forme pensionistiche -, previsto per le fattispecie di acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, nonché per l'anticipazione per "ulteriori esigenze" sono considerati utili sia i periodi di partecipazione al Fondo CAIMOP sia gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale non sia stata oggetto di riscatto totale.
- 2. In tal caso, l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva, o altra documentazione idonea ad attestare tali elementi.

5.B Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento con cessione del quinto

1. Nel caso di **richiesta di anticipazione per spese sanitarie**, in assenza di liberatoria da parte della società finanziaria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante, il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante (art. 11 comma 10 D.lgs. n.



252/2005 ss.mm.ii.), salvo il minor importo del debito residuo (risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa).

- 2. Le somme oggetto di **anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per "ulteriori esigenze"** sono aggredibili da parte di eventuali creditori dell'aderente.
- 3. Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla "cessione del quinto dello stipendio" e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere allegata l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa. Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dall'aderente ed il Fondo debba procedere nei confronti della società finanziaria, il decorso del termine per la liquidazione dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2 è sospeso nelle more del ricevimento da parte della società finanziaria della liberatoria ovvero del conteggio estintivo.

5.C Posizione individuale vincolata da pignoramento o sequestro

1. Il Fondo deve dar seguito alla richiesta di anticipazione in conformità al provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria ed alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5.D Posizione individuale di soggetti interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno

1. In caso di richieste di anticipazione riguardanti posizioni individuali di soggetti interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare.

5.E Documentazione non redatta in lingua italiana

1. Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente da quella italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata.

5.F Documentazione di spesa in valuta estera

1. Nel caso in cui la documentazione di spesa risulti espressa in valuta estera, per la conversione in euro verrà applicato il cambio del giorno di emissione del documento.

SEZIONE IV – ULTERIORI FACOLTÀ DELL'ADERENTE

6. REITERABILITÀ DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE

- 1. L'aderente ha facoltà di richiedere nel tempo più anticipazioni (sia della stessa che di diversa tipologia) nel rispetto dei limiti individuati con riguardo alla singola fattispecie di anticipazione, come indicato all'art. 1 comma 1.
- 2. Tuttavia, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali, la normativa di settore (art. 11, commi 7 e 8 D.lgs. n. 252/2005 e ss.mm.ii. ed Orientamenti Covip del 30 maggio 2007) dispone che:
- le Anticipazioni possano essere richieste anche più di una volta per un ammontare complessivamente non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, il Fondo verifica che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75% del totale della posizione individuale;



- in caso di reiterazione delle richieste di "Anticipazione per ulteriori esigenze", l'anticipazione possa essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
- 3. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, per effetto della reiterazione delle richieste di anticipazione, il Fondo erogherà un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'aderente affinché vengano rispettati i limiti percentuali di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore.

7. REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo, che possono anche superare la soglia annuale di deducibilità di € 5.164,57.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.



Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni, si rinvia al "Documento sul regime fiscale" disponibile sul sito web del Fondo www.caimop.it.